

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Terza sezione**

riunita in camera di consiglio e così composta:

dr. Roberto Aponte Presidente
dr. Pietro Guidotti Consigliere
dr. Luciano Varotti Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in 2° grado iscritta al n. OMISSIS del ruolo generale dell'anno 2016, vertente

TRA

SOCIETA'

Appellante

BANCA 1

e

Appellato

BANCA 2

nonché

Appellata Contumace

Conclusioni

Per l'appellante: In via principale: Riformare la sentenza impugnata del Tribunale di Ferrara n. 927/2015 pubblicata il 30/10/2015, r.g. n. omissis/2014 e per l'effetto: accertare e dichiarare la nullità/annullabilità/invalidità e/o l'inefficacia, totale o parziale, delle clausole contenute nel contratto di c/c n. omissis stipulato tra la SOCIETÀ e BANCA 2, particolarmente in relazione all'invalidità e/o inefficacia delle clausole di pattuizione del tasso di interesse usurario, anatocismo e comunque per i motivi di cui in narrativa; accertare e dichiarare l'inadempimento, da parte dell'Istituto convenuto, degli obblighi di legge, di cui in narrativa, e degli obblighi di cui ai rapporti bancari oggetto di giudizio, in particolare l'applicazione di spese e interessi usurari e anatocistici, in violazione della normativa prevista in materia (Legge n. 108/96 e art. 1283 c.c.) per la complessiva somma di € 12.825,48 o per la diversa somma che emergerà dall'istruttoria (in misura non superiore alla fascia cui fa riferimento il contributo unificato pagato), in relazione al contratto di conto corrente meglio descritto in narrativa acceso dall'odierna ricorrente; di conseguenza, condannare BANCA 2, in persona dei Commissari straordinari omissis e omissis e BANCA 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido fra loro, alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse ammontanti ad un totale di € 12.825,48, o per la diversa somma che emergerà dall'istruttoria, oltre agli interessi dal fatto al saldo creditore in favore della ricorrente ed oltre il risarcimento ex art. 2033 c.c., nonché ex art. 1224 secondo comma c.c. (in misura non superiore alla fascia cui fa riferimento il contributo unificato pagato) per i danni subiti dall'odierna ricorrente, quale conseguenza degli illeciti addebiti nei conti correnti da parte di BANCA 2. Spese e compensi professionali interamente rifiuti. In via istruttoria, previa rimessione della causa: Ordinare a BANCA 2, in persona dei Commissari straordinari

Sentenza, Corte d'Appello di Bologna, Pres. Aponte – Rel. Varotti, n. 1341 del 18 aprile 2019

omissis e omissis e BANCA 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido fra loro, ex art. 210 c.p.c. l'esibizione del contratto di conto corrente n. omissis stipulato tra la ricorrente e BANCA 2; nonché disporre idonea CTU contabile, in caso di contestazione da parte della convenuta, sull'entità delle somme percepite per effetto dell'applicazione di usura, delle variazioni, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, nonché per anatocismo e ricalcolo per anatocismo, finalizzata a determinare l'effettiva entità delle somme indebitamente percepite dall'Istituto.

Per l'appellato: In via preliminare, 1) dichiarare la decadenza dall'impugnazione per inesistenza e/o nullità della notifica alla BANCA 1 ovvero, in subordine, la inammissibilità e/o nullità dell'appello ex art.342 cpc, per i motivi tutti ampiamente esposti; 2) dichiarare l'improcedibilità e/o l'improseguibilità dell'appello nei confronti della "vecchia" BANCA 1, ai sensi di cui all'art. 83 del TUB. Nel merito 3) in subordine rigettare l'appello e le domande formulate dalla SOCIETÀ, siccome del tutto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte sopra esposte, confermando la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 927/2015 pubblicata il 30 ottobre 2015, 4) in via istruttoria, in ulteriore subordine: respingere tutte le istanze istruttorie formulate da parte attrice in quanto inammissibili ed irrilevanti, in particolare ci si oppone alla richiesta di CTU, in quanto evidentemente caratterizzata da finalità meramente esplorative e volta a sollevare parte attrice dall'onere probatorio che su di essa grava ai sensi dell'art. 2697 cc.; ci si oppone alla richiesta di ordine di esibizione, in quanto inammissibile se volta, come nella fattispecie, a surrogare il mancato adempimento dell'onere della prova spettante a parte attrice; 5) con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La SOCIETÀ' con ricorso ex art. 702 bis cpc conveniva davanti al Tribunale di Ferrara la BANCA 2 chiedendo di accertare e dichiarare la nullità, l'annullabilità l'invalidità e/o l'inefficacia, totale o parziale, delle clausole contenute nel contratto di c/c n. omissis stipulato tra la SOCIETÀ e BANCA, a causa della pattuizione di un tasso di interessi usurario e dell'applicazione dell'anatocismo.

Chiedeva pertanto al giudice adito di condannare l'azienda convenuta alla restituzione della somme indebitamente addebitate o rimosse, pari ad euro 12.825,48, oltre agli interessi "dal fatto" ed oltre al risarcimento ex art. 2033 cc, nonché ex art. 1224 secondo comma cc, per i danni subiti dall'odierna ricorrente, quale conseguenza degli illeciti addebiti nei conti correnti da parte di BANCA 2.

2. La banca contestava eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e nel merito contestava le pretese attoree.

3. Il tribunale di Ferrara definiva il giudizio con sentenza n. 927 del 30 ottobre 2015 respingendo le domande della SOCIETÀ' e compensando integralmente le spese di lite in ragione della natura interpretativa delle questioni affrontate.

4. Preliminarmente il tribunale disattendeva l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta. Nel merito osservava che gravava sull'attore provare i fatti costitutivi del diritto azionato e, dunque, di produrre il contratto di conto corrente.

La SOCIETÀ' aveva chiesto l'esibizione in giudizio ex art. 210 cpc del contratto n° omissis, dolendosi dell'inerzia della banca debitamente sollecitata ad esibirlo.

Sentenza, Corte d'Appello di Bologna, Pres. Aponte – Rel. Varotti, n. 1341 del 18 aprile 2019

L'istanza non poteva tuttavia trovare accoglimento, in ragione della genericità degli addebiti enunciati e della mancata indicazione dei periodi e degli importi ritenuti non dovuti, nonché dei trimestri in relazione ai quali si sarebbe verificata l'usura.

Medesimo carattere esplorativo aveva anche la richiesta di ctu contabile.

Dichiarava quindi assorbita l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca.

5. Appella la SOCIETA' citando in giudizio di secondo grado sia BANCA 2 che BANCA 1. L'appello enuncia quattro motivi.

6. BANCA 2 ha eccepito preliminarmente l'inesistenza dell'appello nei confronti della BANCA 1 e l'improcedibilità del gravame, ai sensi dell'art. 83, terzo comma, del Tub, nei confronti della "vecchia" BANCA 1, sottoposta a lca con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2015.

Ha inoltre eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 cpc.

Nel merito ha riproposto l'eccezione di prescrizione disattesa dal primo giudice ed ha concluso per la sua integrale reiezione.

Il 17 luglio 2018 si è costituita in giudizio la BANCA 1, che ha incorporato la omissis.

7. Preliminarmente vanno disattese le eccezioni dell'appellata.

Come si vedrà nei paragrafi che seguono, i motivi dell'appello sono stati enunciati con sufficiente determinazione e con indicazione delle parti della prima decisione delle quali si invoca la modifica. A seguito dell'incorporazione della omissis in BANCA 1, non vi è più materia per l'applicazione dell'art. 83 del Tub.

L'eccezione di prescrizione verrà esaminata successivamente.

8. Col primo motivo la SOCIETA' si duole del mancato accoglimento dell'istanza di esibizione.

Deduce che essa aveva inviato alla banca, in data 20 febbraio 2014, dunque prima del giudizio, una raccomandata ai sensi dell'art. 119 Tub e che la banca aveva risposto consegnando alla correntista un documento incompleto.

Le condizioni per l'accoglimento dell'istanza di esibizione erano, dunque, tutte sussistenti.

Il motivo è infondato.

Si legge infatti in sentenza: *“Nel caso di specie, in effetti, il correntista produce richiesta di trasmissione di copia del contratto, cui la banca risponde con l'invio di un documento incompleto. Sotto tale profilo la pretesa del correntista all'esibizione del documento contrattuale potrebbe apparire meritevole di accoglimento. Nondimeno, nel caso di specie, essa non può trovare accoglimento, posto che una simile richiesta risulta esplorativa rispetto alla domanda attorea qui formulata”*.

Le ragioni della natura esplorativa sono state individuate dal tribunale nelle generiche allegazioni contenute nel ricorso introduttivo della lite.

Sentenza, Corte d'Appello di Bologna, Pres. Aponte – Rel. Varotti, n. 1341 del 18 aprile 2019

Infatti, “La ricorrente e la perizia cui si affida avrebbero dovuto evidenziare quanto all’anatocismo esattamente quali sono i periodi e gli importi per i quali è avvenuta la indebita capitalizzazione e per quanto riguarda l’usura i trimestri specifici nei quali il tasso soglia risulterebbe superato. In difetto di allegazione puntuale, anche la richiesta di produzione in giudizio del contratto si rivela non meritevole di accoglimento perché non idonea a sostenere gli assunti attore, ab origine carenti”.

Il motivo in esame censura la statuizione del giudice che predica la carenza dei requisiti per l’ordine di esibizione, ma in realtà – come si può notare leggendo i passi della motivazione sopra trascritti - l’istanza non è stata disattesa per tale carenza, bensì per la generica enunciazione dei fatti costitutivi del diritto azionato.

9. Col secondo mezzo SOCIETA’ si duole ancora della mancata emissione dell’ordine di esibizione, nonché della ctu contabile.

Deduce che nella perizia di parte erano contenuti elementi idonei a far luce sulle contestate violazioni, anche se con la proposizione di conteggi secondo formule alternative, evidenziando essa esattamente i periodi e gli importi per i quali è avvenuta la indebita capitalizzazione e, per quanto riguarda l’usura, i trimestri specifici nei quali il tasso soglia risulterebbe superato.

Non vi erano dunque lacune assertive nell’atto introduttivo che impedissero l’emissione dell’ordine di esibizione e l’ingresso della ctu.

Il motivo è infondato.

La convenuta ha contestato la relazione tecnica prodotta dall’attrice sin dalla costituzione in giudizio.

Spettava pertanto all’attrice produrre in giudizio non solo il contratto, ma tutti gli estratti conto sin dall’inizio del rapporto, nonché i decreti ministeriali che fissano il tasso soglia usura.

Tali produzioni non sono state effettuate: né la produzione del contratto bancario (ove anche fosse stata ordinata ai sensi dell’art. 210 cpc) avrebbe supplito alla carenze documentali sopra indicate (necessarie per disporre ctu contabile e per ricostruire l’esatto importo a credito o a debito del correntista).

10. Col terzo e col quarto mezzo, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi, l’appellante si duole della compensazione delle spese di lite.

Se il tribunale avesse ordinato l’esibizione del contratto e se avesse ammesso la ctu contabile, la SOCIETA’ sarebbe risultata vincitrice e la BANCA 1 soccombente, con conseguente sua condanna alla rifusione delle spese di lite.

I motivi sono infondati.

In considerazione del rigetto dei primi due motivi è evidente che la SOCIETA’ è soccombente in entrambi i gradi di giudizio.

11. Tenuto conto dell’infondatezza dell’appello, l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca può essere dichiarata assorbita anche nel presente grado di giudizio.

12. Alla soccombenza dell’appellante segue la sua condanna alla rifusione delle spese di lite, per la cui liquidazione – fatta in base al dm n° 55 del 2014 ed al valore della causa (euro 12 mila) – si rimanda al dispositivo che segue.

Sentenza, Corte d'Appello di Bologna, Pres. Aponte – Rel. Varotti, n. 1341 del 18 aprile 2019

Va inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato e carico dell'appellante.

P.Q.M.

la Corte, a definizione del giudizio, ogni contraria e diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:

I. rigetta l'appello proposto da SOCIETA' avverso la sentenza del tribunale di Ferrara n° 927 del 30 ottobre 2015;

II. condanna SOCIETA' a rifondere a BANCA 1 le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 5.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all'iva, se dovuta;

III. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato e carico dell'appellante.

Così deciso in Bologna il 12 marzo 2019, nella camera di consiglio della terza sezione.

Il presidente
Roberto Aponte
Varotti est.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*